



COMUNE DI FARA GERA D'ADDA

PROVINCIA DI BERGAMO
Tel. 0363 688601 - Fax 0363 398774 - P. IVA 00294190160
Piazza Roma n. 1- Fara Gera d'Adda – 24045 (BG)

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 23 del 24/04/2024

Codice Ente: 10099

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) ANNO 2024**

L'anno **duemilaventiquattro**, addì ventiquattro del mese di Aprile alle ore 18:00, presso la sede municipale, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria**,

Seduta **pubblica**, di **Prima** convocazione
Fatto l'appello nominale risultano presenti:

1	ASSANELLI RAFFAELE	SI
2	DOSSI REBECCA	NO
3	MOLERI ANGELO	NO
4	COLOMBO LUCIO VINCENZO	NO
5	PIOLDI EDOARDO	SI
6	BORELLINI GIANPAOLO	SI
7	FERRANDI CESARE	SI
8	PACE ILARIA	NO
9	BURLINI GIULIA ELISA	SI
10	MODANESI GIUSEPPINA	SI
11	VILLA ALESSANDRO PIETRO MARIA	SI
12	ABATI FLAVIO	SI
13	GROSSI GLAUCO GIUSEPPE	SI

Totale presenti 9 Totale assenti 4

Partecipa Il Segretario Generale - Dott. Nunzio Panto' il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco signor ASSANELLI Raffaele assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Delibera di Consiglio n. **23** del 24/04/2024

La Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Martina Chizzoli illustra il punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto n. 26/24, che unitamente ai citati allegati e ai prescritti pareri di competenza, espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma e dell'art. 147/bis del D.Lgs 267/2000, si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto del contenuto della stessa e ritenuto procedere alla sua approvazione in quanto espressione della volontà di questa Amministrazione;

Con voti favorevoli n. 9, su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge, unanime

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.
2. Con voti favorevoli n. 9, su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Proposta di Consiglio Comunale n. 26 del 24/04/2024

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

Delibera di Consiglio n. **23** del 24/04/2024

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 27.04.2022 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per il quadriennio 2022-2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale precedente a questa del 24.04.2024 è stato approvato il Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti secondo periodo regolatorio - biennio 2024/2025

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 715.152,00 calcolato secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da due quote variabili; la quota variabile 1 che, ai sensi del D.P.R. 158/1999, copre le voci di costo non riconducibili allo smaltimento del rifiuto indifferenziato raccolto porta a porta e dalla quota variabile 2 che copre le voci di costo relative alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto indifferenziato raccolto porta a porta.
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, come da allegato "E", per l'anno 2024, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 715.152,00;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2024 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero

Delibera di Consiglio n. **23** del 24/04/2024

dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) come da allegati "C" e "D" quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF aggiornato 2024-2025, annualità 2024, rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 nella misura fissata per il 5% dalla Provincia di Bergamo;

Vista la delibera ARERA n. 386/2023 che introduce dal 1° gennaio 2024 l'obbligo ai comuni, in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti, l'inserimento in fase di bollettazione di n. 2 componenti perequative (UR1,a e UR2,a) al fine di consentire la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni, quali i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare e la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Vista la linea guida IFEL allegata alla presente, allegato "F", che esplicita le questioni applicative e le criticità nella gestione da parte degli Enti;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 27.04.2022 e richiamati in particolare l'art. 11, che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e gli art. 16-17-18-19-20-21-22-23 il quale disciplina le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato

delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 dal responsabile Economico-Finanziario e Tributi;

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2024, le tariffe TARI come da prospetti allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

- "A. Aliquote TARI 2024";

- "B. Minimi 2024"

2) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Bergamo;

3) di dare atto che le scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti per l'annualità 2024 saranno deliberate con successivo atto nelle more della definizione da parte di Arera della gestione delle componenti perequative;

4) provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio

Delibera di Consiglio n. **23** del 24/04/2024

2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

5) di dichiarare, al fine di adottare gli atti conseguenti, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo N. 267/2000.

Parere di Regolarità Tecnica

D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e successive e/o integrazioni

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, il sottoscritto Dott.ssa Maritna Chizzoli in qualità di Responsabile del I° SETTORE FINANZIARIO - TRIBUTARIO esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Fara Gera d'Adda, 17/04/2024

Il Responsabile Del Settore
Dott.ssa Maritna Chizzoli

Parere di Regolarità Contabile

D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e successive e/o integrazioni

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 comma 1 ed art. 147/bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, il sottoscritto Dott. Nunzio Panto' in qualità di Responsabile del Settore Finanziario esprime **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Fara Gera d'Adda, 17/04/2024

Il Segretario Generale
Dott. Nunzio Panto'

IL PRESIDENTE
ASSANELLI Raffaele

IL SEGRETARIO
Dott. Nunzio Panto'

Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d'ufficio;
visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Dalla residenza comunale, lì 21/05/2024

IL MESSO COMUNALE
Gionata Luca FUOCHI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è diventata esecutiva in data _____, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (*art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000*).

Dalla residenza comunale, lì 21/05/2024

Il Segretario Generale
Dott. Nunzio Panto'